



Ministero della Cultura

ARCHIVIO DI STATO DI SIENA

Regolamento per la determinazione dei canoni di concessione in uso degli spazi e/o dei corrispettivi di riproduzione dei beni culturali conservati dall'Archivio di Stato di Siena

Visti

il D.M. n. 187 01/05/2023 modifiche al DM 161 dell'11/04/2023, "Linee guida per la determinazione degli importi minimi dei canoni e dei corrispettivi ..." nonché tenuto conto delle peculiarità tecniche e archivistiche dell'Istituto, con il presente atto si individuano due diverse *tipologie di concessioni*:

A. Riproduzione di beni

B. Uso degli spazi

Tabella 1 – Tipologie di concessioni e macro-prodotti

Sezioni	Tipologia di concessione	Macro-prodotti
A	Riproduzione di beni	Fotocopie
		Immagini digitali/Scansioni
		Serigrafie digitali
B	Uso degli spazi	Finalità istituzionali
		Finalità non lucrative
		Finalità lucrative

SEZIONE A – RIPRODUZIONE DI BENI CULTURALI

A.1 – MODALITÀ DI ACQUISIZIONE DELLE RIPRODUZIONI

A.1.1 – Riproduzioni eseguite da privati in autonomia

Ai sensi dell'articolo 108, comma 3-bis, del Codice, è libera la riproduzione di beni culturali diversi dai beni archivistici sottoposti a restrizioni di consultabilità ai sensi del capo III del titolo II del Codice, attuata nel rispetto delle disposizioni che tutelano il diritto di autore e con modalità che non comportino alcun contatto fisico con il bene, né l'esposizione dello stesso a sorgenti luminose, né, all'interno degli istituti della cultura, l'uso di stativi o treppiedi. Resta fermo che, al di fuori dei casi di cui al citato articolo 108, comma 3-bis, è necessaria l'autorizzazione dell'Archivio di Stato di Siena che ha in consegna il bene. Qualora le riproduzioni siano effettuate tramite l'uso degli spazi, è necessaria da parte dell'Amministrazione la concessione d'uso, la quale potrà comprendere un eventuale canone.

A.1.2 - Riproduzioni richieste all'Amministrazione





Ministero della Cultura

ARCHIVIO DI STATO DI SIENA

La direttiva europea 2019/1024 relativa al riuso dei dati nel settore pubblico, recepita con D.lgs. 8 novembre 2021, n. 200, ha stabilito un generale principio di gratuità per il riuso dei dati in possesso di pubbliche amministrazioni e organismi di diritto pubblico, con possibilità di prevedere il pagamento di una tariffa limitata al recupero dei soli costi marginali, identificabili con quelli sostenuti dall'amministrazione per la riproduzione, fornitura e diffusione dei dati. Nondimeno, l'articolo 7, comma 3, lettera a), del D.lgs. 24 gennaio 2006, n. 36, come modificato dal D.lgs. n. 200 del 2021, ha comunque previsto, tra l'altro, un'eccezione proprio per i contenuti prodotti e resi disponibili da biblioteche (comprese quelle universitarie), musei e archivi in ragione dell'onerosità delle attività di produzione e conservazione dei dati del patrimonio culturale nazionale. In virtù di tali previsioni, gli istituti culturali pubblici, ivi inclusi quelli statali, possono richiedere il pagamento di tariffe superiori ai costi marginali per generare ricavi rispetto all'investimento pubblico richiesto.

A.2 - USO DELLE RIPRODUZIONI DI BENI CULTURALI

A.2.1 – Rimborso per le riproduzioni

Nessun canone è dovuto per le riproduzioni richieste o eseguite da privati per uso personale o per motivi di studio, ovvero da soggetti pubblici o privati per finalità di valorizzazione o di studio, purché attuate senza scopo di lucro (articolo 108, comma 3, del Codice). Ai sensi dell'articolo 108, comma 3-bis del Codice, sono in ogni caso libere:

- la riproduzione di beni culturali diversi dai beni archivistici, sottoposti a restrizioni di consultabilità ai sensi del Capo III, Titolo II, del Codice, attuata nel rispetto delle disposizioni che tutelano il diritto di autore e con modalità che non comportino alcun contatto fisico con il bene, né l'esposizione dello stesso a sorgenti luminose, né, all'interno degli istituti della cultura, l'uso di stativi o treppiedi;
- la divulgazione con qualsiasi mezzo delle immagini di beni culturali, legittimamente acquisite, in modo da non poter essere ulteriormente riprodotte a scopo di lucro.

Analogamente, sono da considerarsi libere – in quanto finalizzate a “studio, ricerca, libera manifestazione del pensiero o espressione creativa, promozione della conoscenza del patrimonio culturale” ai sensi del citato articolo 108, comma 3-bis, del Codice – le riproduzioni di immagini di beni culturali contenute in pubblicazioni liberamente accessibili da chiunque (c.d. *open access*) in quanto prive di un prezzo di copertina.

Si specifica che sono gratuite:

1. le riproduzioni di beni culturali e il loro riuso per i volumi a cui viene riconosciuto dall'Archivio di Stato di Siena un carattere scientifico (contributi in volume, atti di convegni nazionali ed internazionali) e accademico;
2. le riproduzioni di beni culturali e il loro riuso per volumi e riviste a cui viene riconosciuto dall'Archivio di Stato di Siena un contenuto divulgativo e didattico;
3. le riproduzioni di beni culturali e il loro riuso per i cataloghi d'arte, di mostre e manifestazioni culturali con tiratura fino a 4000 copie;





Ministero della Cultura

ARCHIVIO DI STATO DI SIENA

4. le riproduzioni di beni culturali e il loro riuso per le riviste scientifiche e di Classe A di cui agli elenchi dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR);
5. le riproduzioni di beni culturali e il loro riuso per pubblicazioni in giornali e periodici nell'esercizio del diritto-dovere di cronaca;
6. le riproduzioni di beni culturali e il loro riuso destinate alle pubblicazioni liberamente accessibili da chiunque senza il pagamento di un prezzo (c.d. open access);
7. le riproduzioni di beni culturali eseguite autonomamente da chiunque (come ad esempio studenti, studiosi, ricercatori, docenti universitari) effettuate a scopo non lucrativo e non destinate alla vendita;
8. le riproduzioni di beni culturali e il loro riuso per la realizzazione del materiale espositivo, scientifico, didattico e divulgativo di mostre e manifestazioni culturali organizzate da un organo del Ministero ovvero da enti pubblici e privati per finalità di valorizzazione del patrimonio culturale attuate senza scopo di lucro. Nel caso di richieste relative a un elevato numero di immagini, la gratuità può essere concessa solo nell'ambito di accordi di collaborazione istituzionale. Si precisa che il biglietto di ingresso non è di per sé sufficiente a caratterizzare una iniziativa di valorizzazione come a fine di lucro, ma va valutato l'insieme delle circostanze in cui si realizza l'iniziativa stessa. I richiedenti sono tenuti al rimborso delle spese eventualmente sostenute dall'Archivio di Stato di Siena per eseguire le riproduzioni. Il rimborso riguarda esclusivamente i costi vivi in rapporto alla richiesta di riproduzione ovvero i costi sostenuti per la riproduzione ex novo e per la fornitura. Nessun rimborso spese è dovuto per le riproduzioni già disponibili on-line che restano liberamente scaricabili e per le riproduzioni eseguite direttamente da privati purché realizzate nel rispetto di quanto previsto all'art. 108, comma 3-bis, punto 1), del Codice. L'importo del rimborso è determinato in base ad una Tariffa unitaria, calcolata sulla base di quanto previsto nella seguente Tabella 2.

Tabella 2 – Rimborso per riproduzioni senza scopo di lucro / Tariffa unitaria

Macroprodotti	Colore	Formato	Metrica	Rimborso
Fotocopie	b/n-colori	A4/A3	A fotocopia	€ 1,00
Scansioni (esclusi i documenti)	Bassa/Alta	fino ad A3/9 Mb	A scansione	€ 1,50
Immagini digitali	b/n colori	Bassa (fino a 3 Mb)	A immagine	€ 7,00
		Alta	A immagine	€ 12,00

A.2.2 Tariffe per le riproduzioni





Ministero della Cultura

ARCHIVIO DI STATO DI SIENA

Nel caso in cui le riproduzioni di beni culturali e/o il riuso delle relative copie o immagini siano effettuati al di fuori dei casi di cui al paragrafo precedente per il tramite dei macro-prodotti di cui alla Tabella 1, Sezione A, il richiedente è tenuto al pagamento di un corrispettivo, che viene determinato moltiplicando:

la Tariffa unitaria di cui alla Tabella 2 (Rimborso per riproduzioni, sub colonna “Rimborso”); per

un coefficiente differenziato in funzione dell’uso/destinazione delle riproduzioni, secondo quanto previsto dalla Tabella 3 (Uso/destinazione delle riproduzioni), **salvo il caso di cui al n. 8**, il cui valore va invece sommato; per

un coefficiente relativo alla quantità delle riproduzioni da effettuarsi (numero minimo e massimo di riproduzioni su diverse classi dimensionali) o relativo alla tiratura (numero minimo e massimo di copie delle pubblicazioni per le quali si intende utilizzare le riproduzioni), secondo quanto riportato nella Tabella 4 (Quantità/Tiratura delle riproduzioni– Prodotti editoriali online - Proiezioni audiovisive e/o mostre immersive). I coefficienti di quantità e tiratura sono applicati alternativamente in funzione della tipologia di riproduzione del bene (ad esempio, tiratura per le pubblicazioni, quantità per i prodotti derivati o c.d. gadget).

Nel caso in cui le riproduzioni siano già in possesso del soggetto che ne chiede solo il riuso, la tariffa unitaria di base da utilizzare per il calcolo del corrispettivo è **fissata forfettariamente in euro 5,00**, salvo che la Tabella 2 non preveda un rimborso più basso.

Tabella 3 – Uso/destinazione delle riproduzioni

Mezzi	Coefficiente
1. Cataloghi d’arte, di mostre e manifestazioni culturali cartacei (con tiratura superiore a 4000 copie) o distribuiti on line a pagamento	1,5
2. Esposizione temporanea su supporti tangibili diversificati	3
3. Esposizione a carattere permanente su supporti tangibili diversificati	4
4. Proiezioni audiovisive e/o mostre immersive	4
5. Pubblicazioni in copertina	5
6. Altri volumi, pubblicazioni e riviste periodiche	2
7. Merchandising (immagini di beni su prodotti commerciali di qualsiasi genere)	minimo 3% del prezzo finale di vendita in relazione alla singola categoria merceologica da sommare al valore base
8. Uso promozionale e pubblicitario (associazione tra immagine e marchio)	i seguenti fattori sono da moltiplicare tra loro)





Ministero della Cultura

ARCHIVIO DI STATO DI SIENA

-valore base	10
-campagne pubblicitarie realizzate da multinazionali	10
campagna pubblicitaria solo via web	5
campagna pubblicitaria su quotidiani e/o spazi pubblici	10
-campagna pubblicitaria con spot televisivi	10

Tabella 4 – Quantità/Tiratura delle riproduzioni - Prodotti editoriali online -Proiezioni audiovisive e/o mostre immersive

Quantità (per prodotti commerciali di cui alla tab. 3, nn. 2, 3, 7)	Coefficiente
Fino a 1.000 pezzi	2
Da 1.001 a 2.000 pezzi	3,00
Da 2.001 a 4.000 pezzi	4,50
da 4.001 a 8.000 pezzi	6,00
Da 8.001 a 12.000 pezzi	7,50
Per ogni ulteriore "pacchetto" di 1000 pezzi vi è un coefficiente addizionale pari a 0,5	
Cataloghi d'arte, di mostre e manifestazioni culturali cartacei (con tiratura superiore a 4000 copie) o distribuiti online a pagamento	2

Tiratura (per prodotti editoriali cartacei diversi da quelli di cui alla tab. 3, n. 1)	Coefficiente
Fino a 1.000 copie	2,00
Fino a 2.000 copie	3,00
Fino a 3.000 copie	4,00
Per ogni ulteriore "pacchetto" di 1.000 copie vi è un coefficiente addizionale pari a 0,5	

Prodotti editoriali <i>online</i> diversi da quelli di cui alla tab. 3, n. 1)	Coefficiente
	2,00

Proiezioni audiovisive e/o mostre immersive	Coefficiente
	4,00





Ministero della Cultura

ARCHIVIO DI STATO DI SIENA

A.2.1 SERIGRAFIE DIGITALI ED ALTRE STAMPE DESTINATE AL MERCATO

Ai fini della riproduzione di beni culturali allo scopo di produrre copie o serigrafie o stampe digitali in altissima definizione l'Archivio di Stato di Siena individua preliminarmente il livello di pregio dell'opera sulla base delle tariffe seguenti:

Tabella 5 – Tariffe delle riproduzioni per livello di pregio

Livello di pregio	Esempi di beni	Tariffa	Coefficiente per percentuale sulle vendite
Medio	Carte o immagini dal XVII sec.	1.000	10%
Alto	Carte particolari, immagini artistiche, quadri	2.000	
Eccezionale	Biccherne	5.000	

Per le copie, stampe o serigrafie digitali in altissima definizione dei beni culturali in consegna all'Archivio di Stato di Siena destinate alla commercializzazione anche ove si tratti di copie o serigrafie realizzate su supporto fisico, autenticate e/o numerate in serie destinate alla commercializzazione l'Archivio di Stato di Siena indirizza individua le tariffe applicabili ai fini della concessione sulla base della tariffa individuata in base al livello di pregio dell'opera di cui alla **tabella 5** (*Tariffe per livello di pregio*) sommato al coefficiente del 10% della percentuale sul prezzo di vendita (*Coefficiente per percentuali sulle vendite*).

Non-fungible token (NFT)

Qualora le copie o serigrafie digitali, prodotte in serie limitata e certificate in altissima definizione, siano finalizzate alla realizzazione di NFT di beni culturali destinati alla commercializzazione e/o allo scambio online, l'istituto concedente individua la tariffa applicabile ai fini della concessione sommando la tariffa individuata sulla base della **tabella 5** (*Tariffe per livello di pregio*) al coefficiente relativo al numero delle vendite del **90%**. Sono da calcolarsi separatamente ed in aggiunta eventuali diritti d'autore di terzi.

SEZIONE B – USO DEGLI SPAZI

La presente Sezione ha ad oggetto la concessione d'uso di spazi presenti in Archivio di Stato di Siena (sala conferenze, Museo delle Biccherne, sale di consultazione). I canoni di cui alla presente Sezione sono da intendersi come relativi alla sola concessione d'uso dello spazio e non comprendono, pertanto, alcun servizio accessorio (ad esempio, somministrazione di cibi e/o bevande, servizi di accoglienza, etc.).





Ministero della Cultura

ARCHIVIO DI STATO DI SIENA

Nessun canone è dovuto per l'uso degli spazi connesso alla riproduzione di beni culturali nell'esercizio del diritto-dovere di cronaca.

Si intendono escluse dal canone come determinato dall'autorità che ha in consegna il bene:

- le somme da destinare al personale del Ministero della cultura per lo svolgimento delle prestazioni finalizzate a garantire la tutela del patrimonio culturale e la sicurezza dei luoghi e degli utenti, da erogarsi dal terzo concessionario o autorizzato, secondo le modalità di cui all'articolo 1, comma 315, della legge 27 dicembre 2017, 205 e di cui alla circolare della Direzione generale Bilancio n. 36 del 9 aprile 2018;
- le spese connesse all'eventuale cauzione richiesta dal concedente a garanzia del risarcimento da danni a cose o a persone, ai sensi dell'articolo 108, comma 4, del Codice.

Tali eventuali oneri aggiuntivi, ricorrendone i presupposti, sono applicati anche alle concessioni a titolo gratuito.

B.1 – USO DEGLI SPAZI PER FINALITÀ ISTITUZIONALI

Nel caso di concessione d'uso di spazi a scopi istituzionali (ad esempio, per eventi organizzati nell'ambito di collaborazioni istituzionali tra enti privati o soggetti pubblici con il Ministero) non si considera dovuto alcun corrispettivo al ricorrere dei seguenti requisiti e presupposti:

- a) l'evento è organizzato in partnership con il Ministero, anche da un ente da esso vigilato ai sensi del decreto ministeriale 30 dicembre 2021, n. 478;
- b) ove non ricorrano le condizioni di cui alla lettera a), il progetto tecnico-scientifico è definito unitamente ad un organo del Ministero e/o attraverso la presenza, nel Comitato scientifico o nel Comitato organizzatore della manifestazione o dell'evento, di un rappresentante del Ministero;
- c) ove non ricorrano le condizioni di cui alle lettere a) e b), l'evento è organizzato nell'ambito di collaborazioni istituzionali con enti pubblici e privati per finalità di valorizzazione del patrimonio culturale.

Nondimeno, anche nel caso in cui ricorrano le condizioni di cui alle lettere precedenti e la concessione degli spazi avvenga a titolo gratuito, l'Archivio di Stato di Siena può comunque richiedere un contributo forfettario per l'utilizzo degli spazi in ragione dei costi sostenuti per la messa disposizione degli spazi (pulizie, consumi, ecc.), da definirsi attraverso l'atto di concessione. Nel caso in cui il richiedente preveda un biglietto di ingresso, oltre al canone è previsto anche il pagamento, in favore dell'Archivio di Stato di Siena, di cd. *royalties* in una percentuale e secondo modalità da determinarsi sulla base dell'accordo di concessione tra le parti rispetto ai corrispettivi connessi al numero di biglietti venduti.

Le sale del Museo delle Biccherne e la sala conferenze occupano una superficie totale di **mq. 800 ca** (comprensiva dell'ingresso, dei bagni per gli utenti e dei corridoi), di **alto pregio**, realizzato dalla famiglia Piccolomini a partire dalla seconda metà del Quattrocento e testimonianza di storia, cultura ed arte dal medioevo all'Età moderna, destinato ad ospitare attività





Ministero della Cultura

ARCHIVIO DI STATO DI SIENA

prettamente di natura culturale. Tali iniziative possono limitarsi al Museo (circa mq. 600, comprensivo dell'ingresso, dei bagni per gli utenti e dei corridoi) o interessare l'intera superficie.

Le eventuali spese per la retribuzione oraria delle unità di personale necessarie alla vigilanza sono definite nell'atto di concessione con un minimo di due ore che prevedano un tempo tecnico di 30 minuti per le operazioni di apertura in caso di allestimento e sempre 30 minuti di chiusura, spegnimento impianti, attivazione degli allarmi. Per la definizione del compenso al personale si fa riferimento alla contrattazione collettiva nazionale ed ai vigenti accordi concernenti le attività eseguite nell'ambito di contratti e convenzioni per conto terzi.

In base alle disposizioni impartite con le linee guida di cui DM 108/2024, la tariffa per la concessione giornaliera del Museo delle Biccherne e della sala conferenze, viene stabilita con le seguenti modalità:

Il valore è ottenuto avendo presente la valutazione delle tariffe di mercato e quelle tradizionali applicate, anche in ragione dei servizi tecnici disponibili e della capienza ed è pertanto pari a:

€ 1050,00 per il Museo delle Biccherne;

in italiano: € 150,00 per la visita guidata (fino a 14 persone); €300,00 per la visita guidata (15-25 persone); in inglese:

€ 250,00 per la visita guidata (fino a 14 persone); €500,00 per la visita guidata (15-25 persone);

€ 1400,00 per l'intera superficie.

SEZIONE C – IPOTESI PARTICOLARI

In particolari circostanze, di cui alle ipotesi specificate di seguito, sono possibili eccezioni con applicazioni di sconti o decurtazioni rispetto all'importo del corrispettivo o del canone. Nell'eventualità che ricorrano più fattispecie, si prenderà in considerazione quella più favorevole al richiedente la concessione. Per le riduzioni del canone e per il suo azzeramento l'Archivio di Stato di Siena provvederà alla trasmissione della richiesta di parere dell'organo amministrativo di vertice del Ministero.

C.a Istanza proveniente da altra amministrazione o ente pubblico

Nell'ipotesi di istanza proveniente da altra amministrazione o ente pubblico di cui all'elenco elaborato annualmente dall'ISTAT (articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196), o da un ente del Terzo Settore o, comunque, per iniziative di contenuto sociale meritorio, l'Archivio di Stato può valutare una riduzione o un azzeramento del canone.

C.b Riprese all'aperto con il solo drone

Nel caso di riprese all'aperto con il solo drone l'Archivio di Stato può valutare una riduzione del canone del 40%. Nessun canone è dovuto per le riprese dal drone effettuate, nel rispetto della normativa vigente in materia, per uso personale o di studio senza scopo di lucro.





Ministero della Cultura

ARCHIVIO DI STATO DI SIENA

Cc Contributi selettivi e 'opere difficili', nuove imprese

Per i casi di concessione di contributi selettivi di cui all'art. 26 della L. 14/11/2016, n. 220, di microimprese o nuove imprese ai sensi della stessa L. 220/2016 e nei casi di opere difficili di cui all'art. 4, c. 3 del D.M. 4/2/2021 l'Archivio di Stato di Siena può valutare una decurtazione del canone del 30%.

Cd Specificità territoriali

Nel caso di specificità territoriali e opportunità di promozione del patrimonio culturale meno conosciuto, l'Archivio di Stato di Siena può valutare una riduzione o un azzeramento del canone.

Ce Allestimento e/o disallestimento spazi

Laddove sia necessario l'utilizzo degli spazi per allestimento/disallestimento diverse da quelle oggetto della concessione ma limitatamente ad esse l'Archivio di Stato può valutare una riduzione del 50% sul canone.

Cf Lunga permanenza

Nell'ipotesi di lunga permanenza presso gli spazi oggetto di concessione e comunque per un periodo di tempo superiore ai 5 giorni l'Archivio di Stato di Siena può valutare una decurtazione sull'importo finale del 30% del canone.

Cg Prodotti editoriali

Per i prodotti editoriali con utilizzo di elevato numero di immagini, l'Archivio di Stato di Siena può valutare una riduzione dell'importo del canone nel caso di incidenza percentuale eccessiva dello stesso sul prezzo di copertina.

Ch Visite didattiche

Per le visite alle collezioni e/o al Museo delle Biccherno su richiesta di enti di formazione pubblica, si applica normalmente la gratuità ed è possibile prevedere riduzioni o azzeramento del canone per esigenze didattiche e divulgative di interesse generale.

In ogni caso è fatto salvo il diritto del Direttore dell'Archivio di Stato di rigettare l'istanza di concessione per motivi d'ufficio. Il responsabile della pubblicazione (editore, regista, ecc.) deve consegnare una copia del materiale pubblicato all'Istituto per la biblioteca o per gli atti dell'Ufficio.

